



Titolo

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATOR RAGIONEVOLE CERTEZZA – SUFFICIENZA - COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI - APPLICABILITÀ

Descrizione

Lo standard probatorio da raggiungere per poter affermare la responsabilità disciplinare in ambito sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale); pertanto è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (v., *ex multis*, CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., n. 24/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; Collegio di Garanzia dello Sport CONI, SS.UU., n. 13/2016). Tali principi generali valgono anche quando si discuta di espressioni o comportamenti discriminatori (cfr. CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023, che richiama Id., n. 92/2021-2022 e Id., n. 76/2021-2022).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 80/CFA/2022-2023/G

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 57 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0080 CFA del 13 marzo 2023 (Procura Federale Interregionale/sig. Alessandro Magazzino-A.S.D. Atletico Faiano)